



OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle imprese individuali non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto che l'art. 2188 c.c. che ha istituito il registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

Considerato l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato "Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" il quale prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (...) è disposto con determinazione del conservatore in riforma del dettato precedente del predetto decreto, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.8 della citata L. 580/93;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati relative alle banche dati gestite;

Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;

Considerato che a tal proposito nel mese di novembre 2025, tramite la funzione "Cruscotto Qualità" di Infocamere, sono state estratte n. 730 posizioni relative a imprese individuali con Partita Iva cessata, mancato pagamento del diritto annuale e assenza di movimenti al Registro imprese negli ultimi tre anni;

Considerato che, per n. 730 posizioni, sulla base di tali circostanze, risultava quindi accertata la condizione richiamata dall'art 2, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 247/2004 e della Circolare M.A.P. n. 3585/C del 14/06/2005, circa appunto il "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi" e sussistevano, quindi, i presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;



Vista la previsione di cui all'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Considerato che con precedente determinazione n. 9 del 09/01/2026 è stato avviato il procedimento cumulativo di cancellazione d'ufficio di n. 730 imprese individuali, estratte dai sistemi informativi di Infocamere, per le quali erano accertate le circostanze di mancato compimento di atti di gestione precisate dalla sopra citata circolare ministeriale n. 3585/C;

Preso atto che il suddetto provvedimento invitava i titolari delle imprese a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese, oppure a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività economica, e che lo stesso è stato notificato con pubblicazione all'Albo camerale on line della Camera di commercio di Modena per 45 giorni consecutivi, dal 09/01/2026 sino al 23/02/2026 e che la relativa notizia è stata annotata nella visura camerale tramite il servizio massivo reso disponibile da Infocamere S.C.p.A.;

Dato atto, relativamente al procedimento avviato il 09/01/2026, della comunicazione inviata con protocollo Generale n. 1029 del 09/01/2026 tramite Pec alle imprese in possesso di un domicilio digitale;

Preso atto delle cancellazioni di n. 12 posizioni effettuate su istanza di parte e della dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività economica di n. 1 posizione;

Considerato che, decorso il termine, si deve disporre l'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese individuali che non hanno dato riscontro all'invito a cancellare l'impresa ovvero a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività economica;

Considerato che, in seguito al mancato riscontro da parte delle imprese interessate l'Ufficio ha compilato l'elenco delle imprese individuali (v. Allegato A) per le quali è possibile disporre la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi della lett. c) di cui all'art. 2 del DPR 247/2004;

Ritenuto che il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere adottato in forma cumulativa poiché ha contenuto identico ed una pluralità di destinatari indicati nell'elenco allegato;

d e t e r m i n a

di cancellare d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 247/2004 e dell'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120, le imprese individuali di cui all'elenco allegato A (n. 717 posizioni);



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Camerale per quindici giorni nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera.

Avv. Stefano Bellei

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*